



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"ASP CARLO SARTORI"
CASA PROTETTA - PENSIONATO - R.S.A. - CENTRO DIURNO

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI INDIVIDUALI A SOGGETTI ESTERNI**
**A norma dell'art. 7 comma 6 e ss. del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165**

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti esterni, ai sensi dell'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

Si ha collaborazione occasionale quando l'incarico di lavoro autonomo consiste in una prestazione di carattere episodico e saltuario, che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, con contatti sporadici col committente, e che non richiede piani, programmi o fasi di lavoro.

Si ha collaborazione coordinata e continuativa quando l'incarico di lavoro autonomo ha ad oggetto la produzione di un risultato o una sequenza di risultati integrati stabilmente nell'attività del committente e si caratterizza per la continuità della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione e i fini della stessa; il Dirigente/Responsabile che effettua il conferimento dell'incarico definisce in dettaglio il contenuto della collaborazione e ne controlla il risultato verificando la rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spaziotemporale.

Rientrano nella presente disciplina tutti gli incarichi individuali attraverso i quali l'ASP Carlo Sartori, in relazione a specifici progetti o ai programmi funzionalmente connessi con l'attività dell'Ente, necessita di una prestazione altamente qualificata o comunque non ottenibile attraverso la propria dotazione di personale. Detti incarichi non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'Ente.

Rispondono ai requisiti del precedente comma:

- incarichi di studio, ricerca e consulenza;
- incarichi a contenuto operativo consistenti in prestazioni tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) agli incarichi ed ai servizi professionali rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- b) alla rappresentanza in giudizio ed al patrocinio legale dell'ASP;
- c) agli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge;
- d) al conferimento degli incarichi di componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Articolo 2 - Presupposti per il conferimento degli incarichi

L'ASP Carlo Sartori conferisce gli incarichi esterni di cui al precedente art. 1 solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane disponibili.

In particolare, durante la fase istruttoria, effettuata dal Direttore o dal Responsabile di Area, occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dallo Statuto, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
- b) deve essere accertata in via preliminare l'impossibilità oggettiva, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, di assegnare lo svolgimento delle prestazioni professionali a dipendenti dell'Ente, ad esempio perché la prestazione oggetto di incarico richiede conoscenze ed esperienze specifiche eccedenti le normali competenze del personale o per l'impossibilità di adeguato assolvimento dell'incarico da parte della struttura per mancanza di personale quantitativamente e/o qualitativamente idoneo;

- c) l'esigenza connessa al conferimento dell'incarico deve avere i caratteri dell'eccezionalità e peculiarità, ovvero riguardare situazioni particolari, necessità specifiche di programmazione non durature e continuative;
- d) il compenso connesso all'incarico deve essere proporzionato all'attività svolta e all'utilità che ne conseguirà l'Amministrazione;
- e) il limite di spesa è quello individuato nei documenti di programmazione dell'ASP.

Articolo 3 – Competenze

Sono individuati e conferiti dal Direttore dell'ASP, eventualmente su proposta dei Responsabili di Area, gli incarichi esterni che prevedono un compenso non superiore ad € 20.000,00 (IVA e maggiorazioni di legge escluse) ed una durata contrattuale non superiore a mesi 6.

Al conferimento degli incarichi che non rientrano nelle suddette casistiche provvede il Consiglio di Amministrazione, anche su eventuale proposta del Direttore.

Articolo 4 - Requisiti

I soggetti affidatari di incarichi disciplinati dal presente Regolamento, oltre al possesso dei requisiti culturali e professionali individuati nell'avviso per la ricerca delle candidature, non devono trovarsi nella condizione di impossibilità a contrarre con la pubblica Amministrazione o in aperto conflitto di interesse.

L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di apposita dichiarazione da parte dei soggetti incaricati, nelle forme di legge, resa contestualmente alla presentazione della candidatura.

Qualora, al momento del conferimento dell'incarico, sia accertata la sussistenza di una o più cause di esclusione di cui sopra, il soggetto affidatario dell'incarico è dichiarato decaduto, previa escussione dell'eventuale garanzia prestata e ferma restando la richiesta di risarcimento per l'eventuale danno subito.

Nella determinazione di affidamento dell'incarico, si dovrà dare atto di avere verificato che non sussistono motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico.

Articolo 5 - Modalità di conferimento degli incarichi – Procedura comparativa

Il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento deve essere preceduto da adeguata pubblicità e idonee procedure comparative, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Di norma si procede mediante pubblicazione di apposito avviso di selezione che deve contenere:

- a) la definizione dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività dell'ASP, e il prodotto/risultato richiesto;
- b) la descrizione delle specifiche professionalità richieste;
- c) la durata e il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
- d) il compenso previsto;
- e) le modalità selettive.

L'avviso viene pubblicato sul sito internet dell'ASP e all'albo dell'ASP per un periodo di tempo non inferiore a 7 giorni consecutivi. Resta ferma la possibilità del Direttore di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e dell'entità del contratto. A tale scopo il Direttore approva con propria determinazione i contenuti dell'avviso di selezione.

Alla valutazione comparativa dei candidati procede il Direttore, eventualmente avvalendosi di commissioni appositamente costituite.

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità prevista per l'avviso di selezione.

Articolo 6 - Conferimento di incarichi in deroga all'esperimento di preceduta comparativa

In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 5, è ammesso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo senza la procedura comparativa, preceduta da pubblico avviso ivi previsto, nei casi seguenti:

- a) incarichi per i quali specifiche previsioni di legge o di regolamento stabiliscono procedure di affidamento particolari, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica (quali ad esempio l'individuazione degli esperti di gara, di concorso, di commissioni, ...);
- b) quando, in esito all'esperimento della procedura comparativa, non vi sia stata alcuna manifestazione di disponibilità o non sia stata presentata alcuna candidatura appropriata. In tal caso nell'affidamento diretto non possono essere modificate, in misura sostanziale, le condizioni iniziali dell'incarico;
- c) quando l'incarico riguardi attività ritenute infungibili per la specifica specializzazione richiesta per cui, secondo la valutazione del Direttore o del Responsabile delegato, e fatti salvi i presupposti per il conferimento sopra citati, può essere affidato unicamente ad un esperto individuato dallo stesso;
- d) quando l'estrema urgenza, collegata alla necessità di svolgere servizi o adempimenti obbligatori per legge e risultante da eventi imprevedibili non imputabili all'ASP, non è compatibile con i termini di svolgimento della procedura comparativa.

L'atto di affidamento deve, in ogni caso, fare riferimento e ricondursi ad una delle casistiche di cui al comma precedente e motivare la scelta dell'incarico, evidenziando in maniera puntuale e dettagliata le ragioni poste a base del conferimento.

Articolo 7 - Conferimento dell'incarico

I termini e i contenuti dell'incarico vengono formalizzati in appositi contratti individuali d'incarico o lettere di incarico, stipulati in forma scritta. Tali atti devono essere sottoscritti dal Direttore, o Responsabile delegato del conferimento dell'incarico, e dall'incaricato.

Essi devono contenere i seguenti elementi:

- natura e oggetto dell'incarico;
- modalità specifiche di realizzazione e di verifica dell'incarico;
- prodotto/risultato richiesto;
- compenso, modalità e termini di pagamento ed eventuali penali.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa indicazione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

L'incaricato non è soggetto a vincolo di subordinazione e non è incardinato nella struttura organizzativa dell'ASP, pertanto il committente definisce esclusivamente criteri ed istruzioni, in sede di contratto/lettera di incarico, per l'adempimento dell'obbligazione e per rendere la prestazione dovuta utile e funzionale alla realizzazione del suo programma. L'incaricato, anche in caso di collaborazione coordinata e continuativa, non può essere assoggettato ad un preciso regime orario né al sistema di rilevazione delle presenze nel luogo di lavoro; il tempo di lavoro deve sempre essere gestito dal collaboratore in modo autonomo, salvo la fissazione di eventuali limiti orari se necessari per coordinare la prestazione con l'organizzazione dell'ASP.

L'Ente non può attribuire all'incaricato periodi di ferie o programmare il suo periodo di riposo, ma solo concordare con lo stesso la sospensione della prestazione per assicurarne il coordinamento con l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione dell'ASP.

Articolo 8 - Pubblicità e altri adempimenti

Per gli obblighi di pubblicità e gli ulteriori adempimenti connessi all'affidamento degli incarichi esterni di lavoro autonomo, anche di natura fiscale, previdenziale e assicurativa, si rinvia alle norme di legge vigenti, fra le quali in particolare l'inserimento nel sito web dell'ASP degli elenchi dei collaboratori esterni con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico, della durata e del compenso.